
Materiale informativo

Barriere

Il quadro normativo nazionale va completato con le recenti disposizioni in tema di **abbattimento delle barriere architettoniche**, a favore della fascia di individui, che permanentemente o temporaneamente, soffrono di una ridotta o impedita capacità motoria.

Sino a tutto il 1988 gli interventi normativi erano rappresentati dalla **Legge n° 118 del 30.3.1971** e dal regolamento di attuazione della Legge stessa, formulato mediante il **DPR 27 aprile 1978 n° 384** che faceva riferimento alle strutture pubbliche, particolarmente a quelle di carattere collettivo-sociale (edifici amministrativi, culturali, giudiziari, sanitari ecc..). Nelle more di una normativa destinata agli edifici privati ed in particolare a quelli per uso abitativo, sono state emanate disposizioni regionali, provinciali, comunali - in più parti d'Italia - che hanno imposto l'applicazione della norma di cui sopra anche per l'edilizia realizzata da privati.

A colmare la lacuna ed ad evitare interpretazioni estemporanee, è stata promulgata la **Legge n°13 del 9 gennaio 1989** recante *"disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"*, cui ha fatto seguito, con pubblicazione sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1989 il D.M. 14 giugno 1989 n° 236 che ne costituisce il regolamento di attuazione previsto all'Art. 1 della Legge. Il **D.M. 14 giugno 1989 n° 236** fornisce le *"prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"*, contemporaneamente al Decreto stesso è stata pubblicata una "circolare esplicativa" della Legge stessa.

A partire dalla data dell'11 agosto 1989 dovranno ottemperare alla citata **Legge n°13** tutti i progetti relativi a:

- costruzione di nuovi edifici privati (residenziali e non);
- costruzione di nuovi edifici per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata;
- ristrutturazione di edifici privati e di edifici per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata.

In particolare tali progetti dovranno ottemperare all'Art.1 - Comma 3d - il quale recita: *"La progettazione deve comunque prevedere l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini"*.

A partire del 1996, per effetto del **D.P.R. 24/7/96 n° 503**, anche la costruzione di tutti gli edifici pubblici deve rispettare le prescrizioni di cui alla Legge n° 13 del 1989 (il D.P.R. n° 384 del 1978 è abrogato).

La **Legge n°13** e in particolare il **D.M. 236** hanno formulato prescrizioni dimensionali ed una precisa serie di dettagli, che condensiamo qui di seguito:

- le porte di cabina e di piano devono essere a scorrimento automatico: solo "nel caso di adeguamento" la porta di piano può essere ad anta incernierata, purché dotata di sistema per l'apertura automatica;
- le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore ai 4 secondi;
- l'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento, che garantisca una precisione di arresto con tolleranza massima di ± 2 cm;
- lo stazionamento delle cabine ai diversi piani di fermata deve essere effettuata con porte chiuse;
- tutte le bottoniere devono avere i pulsanti ad altezza massima compresa

tra i 1,10 e 1,40 m; i pulsanti devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille;

- accanto alle bottoniere dev'essere posta una placca di riconoscimento del piano in carattere Braille;
- la bottoniera interna dev'essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della cabina;
- all'interno della cabina devono essere sistemati un citofono (ad altezza compresa tra gli 1,10 e gli 1,30 m), come pure una luce d'emergenza (con autonomia minima di 3 ore) e, "ove possibile", un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
- dev'essere prevista una segnalazione sonora dell'arrivo della cabina al piano.

Il **D.M. 236/89** prescrive le seguenti dimensioni di cabina minime:

DIMENSIONI MINIME DI CABINA - D.M. 236/89			
Tipo di Edificio	Profondità (mm)	Larghezza (mm)	Porta (mm)
Nuovo non residenziale	1400	1100	800
Nuovo residenziale	1300	950	800
Pre-esistente	1200	800	750

Le prescrizioni di cui sopra sono valide per tutto il territorio italiano ad esclusione della **Regione Lombardia (Legge n° 6 del 22.2.89)** e delle **Regione Calabria (Legge n° 8 del 23.7.98)** che prescrivono quanto segue:

DIMENSIONI MINIME DI CABINA - REGIONE LOMBARDIA Legge n° 6 del 22.2.89			
Tipo di Edificio	Profondità (mm)	Larghezza (mm)	Porta (mm)
Nuovo non residenziale	1500	1370	900
Nuovo residenziale	1300	950	850

DIMENSIONI MINIME DI CABINA - REGIONE CALABRIA Legge n° 8 del 23.7.98			
Tipo di Edificio	Profondità (mm)	Larghezza (mm)	Porta (mm)
Nuovo non residenziale	1500	1370	900
Nuovo residenziale	1300	900	850